



## COMUNE DI CASAPESENNA

### Provincia di Caserta

Corso Europa 13a traversa -81036 Casapesenna

Codice Fiscale e Partita IVA 81001750611

Centralino: tel: 081/8165611 -Fax: 081/ 8165640

Sindaco: 081/8165627 -

Segretario Direttore Generale: 081/8165653 - E-Mail : [comune.uffsegreteria@libero.it](mailto:comune.uffsegreteria@libero.it)

Segreteria: 081/8165628 E-Mail : [comune-casapesenna@libero.it](mailto:comune-casapesenna@libero.it)

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 192 DEL 05/09/1997

MODIFICATO CON DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 106 DEL 11/09/1998

MODIFICATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 30/09/2011

## INDICE

### CAPO I- PREMESSA DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- OGGETTO

ART. 2-COMPETENZE

ART. 3-RESPONSABILITA'

ART. 4-SERVIZI GRATUITI E A PAGAIVIENTO

ART. 5-ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

### CAPO II-DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6-DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 7-DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

ART. 8 -VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

ART. 9-FERETRI PER TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

ART. 10-FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

ART. 11 -PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

ART. 12-MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

ART. 13-(I° versione)TRASPORTI FUNEBRI

ART. 14-ORARIO DI TRASPORTI

ART. 15-NORME GENERALI PER I TRASPORTI

ART. 16-RITI RELIGIOSI

ART. 17-TRASFERIMENTO DI SALMZE SENZA FUNERALI

ART. 18-MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

ART. 19-TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

ART. 20 -TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

ART. 21-TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL' ESTERO

ART. 22-TRASPORTI DI CENERI E RESTI

ART. 23-RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

### CAPO III-CIMITERO

ART. 24-ELENCO CIMITERO

ART. 25-DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

ART. 26-REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

ART. 27-AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

#### CAPO IV-DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 28-DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 29-PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

#### CAPO V-TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE

ART. 30-TUMULAZIONE

ART. 31 -ESTUMULAZIONI

ART.33-OGGETTI DA RECUPERARE

ART. 34-DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

#### CAPO VI-POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 35-ORARIO

ART.36-DISCIPLINA DELL'INGRESSO

ART. 37-DIVETI SPECIALI

ART. 38-RITI FUNEBRI

ART. 39-FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

ART. 40 -MATERIALI ORNAMENTALI

#### CAPO VII-CONCESSIONI TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 41-SEPOLTURE PRIVATE

ART. 42-DURATA DELLE CONCESSIONI

ART. 43-MODALITA' DI CONCESSIONE

ART. 44-USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

ART. 45-MANUTENZIONE

ART. 46-COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI

#### CAPO VIII-DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 47-DIVISIONE, SUBENTRI

ART. 48-RINUNCIA A CONCESSIONE A 'TEVIPO DETERMINATO

ART. 49-RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

ART. 50-RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

ART. 51-RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

## CAPO IX-REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 52-REVOCA

ART. 53-DECADENZA

ART. 54-PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

ART. 55-ESTINZIONE

## CAPO X- LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRE

ART. 56-ACCESSO AI CIMITERI

ART. 57-AUTORIZZAZIONI E PERMISSE DI COSTRUZIONE  
DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

ART. 58-RESPONSABILITÀ — DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 59-RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

ART. 60-È INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

ART. 61-ORARIO DI LAVORO

ART. 62-SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI  
DEFUNTI

ART. 63-VIGILANZA

ART. 64-OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

## CAPO XI-IMPRESA POMPE FUNEBRE

ART. 65-FUNZIONI- LICENZA

ART. 66-DIVIETI

## CAPO XII-DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 67-ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O  
BENEMERITI

ART. 68-MAPPA

ART. 69-ANOTAZIONI IN MAPPA

ART. 70-REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 71-SCHEDARIO DEI DEFUNTI

ART. 72-SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

## CAPO XIII-NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 73-EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

ART. 74-CAUTELE

ART. 75-CONCESSIONI PREGRESSE

ART. 76-SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE MUTAMENTO DEL RAPPORTO  
CONCESSORIO

ART. 77-RIMESSE DI CARRI FUNEBRI NORMA TRANSITORIA  
allegato "A"

CAPO I -TARIFFA CONCESSIONI CIMITERLALI

## CAPO I-PREMESSA DISPOSIZIONI GENERALI

### PREMESSA

Nel locale Cimitero non è consentita, per motivi igienico-sanitari, la inumazione, pertanto i relativi servizi non trovano disciplina nel presente regolamento. Inoltre, non è attivato il servizio di cremazione e al riguardo si è ritenuto necessario dettare una disciplina limitatamente a trasporto, tumulazione ed estumulazione delle ceneri provenienti da altri comuni.

### ART. 1

#### DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, e in genere su tutte le diverse attività connesse con cessazione della vita e la custodia delle salme.

### ART. 2

#### COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dal D.Lgs. n. 18 Agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

### ART. 3

#### RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

### ART. 4-

#### SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono a pagamento i soli servizi specificati nella tabella allegata "sub A" al presente regolamento, di cui forma parte integrante e sostanziale

### ART. 5

#### ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 235.
2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## ART. 6

### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 135, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'unità sanitaria locale o di altri Comuni.

## ART. 7

### DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui era rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

## ART. 8

### VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. Ai sensi degli artt. 30, 25 e 27 del D.P.R. 285/90, la sigillatura del feretro sia di metallo che di legno, contenente la salma, secondo la destinazione finale, sia effettuata alla presenza dell'incaricato del trasporto, dipendente dell'impresa funebre autorizzata all'esercizio, in quanto lo stesso incaricato è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio, così come stabilito al punto 5.4 della Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24. Lo stesso incaricato deve redigere apposito verbale nel quale si assume specificatamente la responsabilità della corretta esecuzione della sigillatura e della rispondenza alle norme vigenti, sia dei materiali

usato del feretro utilizzato, apponendo inoltre apposito sigillo a garanzia dell'integrità dello stesso feretro confezionato.

## ART. 9

### FERETRI PER TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre cioè:

a) per tumulazione la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) Per i trasporti funebri da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, nei casi in cui le salme devono essere interrate o cremate a destinazione, si può utilizzare, in sostituzione della cassa metallica, un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Salute, così come previsto dal D.P.R. 285/90,

c) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10 settembre 1990 n. 285;

d) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera a) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

e) Nel caso la salma sia stata confezionata in cassa di legno con cassa di zinco interna, alla cassa di metallo dovrà essere inumato solo dopo che sono stati effettuati opportuni tagli alla cassa metallica, previo la rimozione dei sigilli e del coperchio di legno, ai sensi dell'art. 75 comma 2 del D.P.R. 285/90.

## ART. 10

### FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 sub 1 per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato d'indigenza è accertato, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, tramite i servizi sociali comunali, con le modalità del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 109, quale modificato dal decreto Legislativo 3.5.2000, n. 130 e relativi strumenti di attuazione.

## ART. 11

### PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## ART. 12

### MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al RD. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Dirigente dei Servizi di igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

## ART. 13

### (1° versione)TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 19 del DPR 10,9,1990, n. 285.

## ART. 14

### ORARIO DI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti;

2. L'Ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1° fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

#### ART. 15

##### NORVIE GENERALI PER I TRASPORTI

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del DPR 10.9.1990, n. 285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio .  
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all' art. deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro fune

#### ART. 16

##### RITI RELIGIOSI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

#### ART. 17

##### TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALI

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposite

mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del DPR 10.9.1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, e senza corteo.

#### ART. 18

##### MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSE-O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffuse il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative ai trasporto dei cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

#### ART. 19

##### TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI-PER SEPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano.

#### ART. 20

##### TRASPORTO NEI CIMITERI ALTRI COMUNI

Il trasporto di salma presso i cimiteri di altri Comuni è autorizzato dal Sindaco o da un suo delegato con decreto a seguito di domanda degli interessati

## ART. 21

### TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL' ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con RD. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione, nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 10.9.1990, n. 235; nel secondo quelle di cui agli artt. 28-29 dello stesso Regolamento.

## ART. 22

### TRASPORTI DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal sindaco.

2. L'autorizzazione al trasporto funebre delle salme o dei resti mortali destinate all'estero sia se trattasi di paesi aderenti all'accordo di Berlino che per gli altri, è rilasciata dal Sindaco dove è avvenuto il decesso, con le modalità stabilite dalla Delibera di Giunta Regione Campania del 23/05/2003, N.1948, funzione dell'art.114 del D.Leg.vo 31,03.1998, n.112.

## ART. 23

### RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO

È da precisare che le rimesse per il ricovero dei carri funebri devono avere i requisiti e le autorizzazioni previste dall'art. 21 del D.P.R. 285/90.

## ART. 23

### BIS-A SEGUITO (DELIBERA COMMISSARIO N.106 DEL 11/09/1998

#### TRASPORTI FUNEBRI DA REGOLAMENTARE

Il Comune nel consentire di eseguire i trasporti funebri a imprese private, dovrà assicurarsi che tali imprese siano in possesso oltre che delle autorizzazioni richieste, ai sensi dell'art.9, comma 3 della L.R. 12/2001 anche di un numero adeguato di carri funebri e di personale adeguatamente formato e regolarmente inquadrato in numero sufficientemente necessario per lo svolgimento dell'esercizio dei trasporti funebri:

- a) Autorizzazione amministrativa alla vendita di casse funebri e articoli funebri, disposizioni sul commercio. D.Leg.vo 114;
- b) Licenza di PS. art.115 del T.U. L.P.S per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona;

- c) Idoneità sanitaria per l' autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri previsto dall' art.21 del DPR. 285/90, sufficiente ad accogliere i carri funebri dell'impresa ed eventuali carri funebri di passaggio;
- d) Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all' art.21 del D.P.R. 285/90, da utilizzare per lo svolgimento dei trasporti funebri;
- e) Documentazione prevista dalla Legge 80/2008, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro:
- f) Personale qualificato e formato, ai sensi dell' art. 9 comma 3 della L.R 12/2001, necessario per effettuare il trasporto funebre dichiarato nel documento di cui al punto e), comunque non inferiore a quattro persone, regolarmente iscritte al libro paga, all' INPA e all' INAIL, e con rapporto al lavoro continuativo, regolamentato dal C.N.L. del settore funebre .

Ai fini di assicurare che il trasporto funebre sia eseguito da impresa qualificata. ai sensi dell' art. 9 comma 3 della L.R. 12/2001, il Comune stabilisce che l' autorizzazione al seppellimento è unitamente all' autorizzazione al trasporto di cui all' art. 23 del D,P.R. 285/90, anche per le salme dirette al cimitero locale, venga rilasciata direttamente all' incaricato del trasporto, quale dipendente di impresa regolarmente autorizzata dal comune all' esercizio del trasporto funebre.

## **CAPO II- CIMITERO**

### **ART. 24**

#### **ELENCO CIMITERI**

1. Ai sensi dell' art. 337 del Testo Unico delle leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.

### **ART. 25**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA**

- 1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art.102e105 del DPR 10 /09/1990, n. 285;
- 2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
- 3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 4. Le operazioni di tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti. Di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono :1 cura e spese dei privati concessionari

cui competono anche le operazioni di estumulazione.

5. Le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e del DPR 10 settembre 1990, n. 285 competono esclusivamente al Comune.

#### ART. 26

##### REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici vengono sepolti in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### ART. 27

##### AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. oppure: Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del i

concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata, sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo.

Sono pure raccolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.26, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

## ART. 28

### DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il cimitero ha opere riservate a sepolture private, familiari e per la collettività, sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 1G settembre 1990, n. 285. \_
2. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 9 del DPR IO settembre 1990, n. 2.85 e dal successivo art. 31.
3. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza,

## ART. 29

### PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessita del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguare stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salini che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) de fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di tumulazioni.
3. Nel cimitero sono spazi o zone costruite da destinare :1:
  - a) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - b) tumulazioni individuali (loculi);
  - c) (manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione Comunale);
  - d) nicchie cinerarie;

e) nicchie cinerarie;

f) ossario comune;

g) cinerario comune;

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10 settembre 1990, n. 235.

5. Il cinerario comune dovrà essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

6. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:

a) superficie dell'area: n. 6 per n. 4

b) distanza da viali: cm 50 su ogni lato

c) superficie coperta: rapporto di 62, 50 su 100

d) altezza fuori del piano campagna m 5,00

7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo.

### ART. 30

#### TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie -loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. A far tempo dalla del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza n. 2,25, altezza n. 0,70 e larghezza m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10 settembre 1990, n. 235.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10.9.1990, n. 285.

## ART. 31

### ESTUMULAZIONE

L' estumulazione sia ordinarie che straordinarie si possono eseguire in qualsiasi mese dell'anno,cosi come stabilito dagli art. 86 e 88 del D.P.R. 295/90,senza limitazioni cosi come erroneamente riportato nell'articolo esaminato.

Sono estumulazione ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20.

Le estumulazione straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria;

E' da precisare che le estumulazione straordinarie, ai sensi dell'art. 58 comma I del D.P.R. 285r'90, possono essere eseguite solo se il feretro deve essere trasportato in altra sede, con autorizzazione del sindaco ed in presenza del coordinatore sanitario della ASI. competente per territorio, il quale deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora il feretro non sia a perfetta tenuta, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del richiamato D.P.R 285/90.

4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura della scadenza delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco, anche in forma di tabulato,firmato dal segretario Comunale, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.

5. I feretri sono estumulazione a cura e spese dei privati concessionari previa autorizzazione del Sindaco. '

6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non e stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. A richiesta degli interessati, al1'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifascia tura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno (2 anni} dalla precedente.

L' estumulazione ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

#### ART.32

##### OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali.

Gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di ragioneria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di estumulazione devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### ART. 33

##### DISPON`IBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle scadenze delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentazione, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impegnarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo.

I rifiuti cimiteriali nonché gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazione, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. 15/7/2003 n.254 e dal D.Lgs. 152/2006.

#### ART. 34

##### ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### ART.35

##### DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;o

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni (6) quando non siano accompagnati da adulti;

3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

#### ART. 36

##### DIVETI SPECIALI

1. Nel cimitero e vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

- c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio
- Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazione d'uso;
  - n) assistere da vicino alla estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
  - o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### ART. 37

#### RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

## ART. 38

### FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

## ART. 39

### MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'esteticità del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° Comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 34 in quanto applicabili.

## CAPO III

### CONCESSIONI TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

## ART. 40

### SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso con deliberazione della Giunta Municipale, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (loculi, archi a più posti, celle, edicole, ecc.);

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal DPR 10.9.1990, n. 285 per le tumulazioni ed estumulazione.

6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale è stipulata ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142-

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

9. In particolare, Fatto di concessione deve indicare:

- la durata ;

- late personale o, nel caso di Enti e collettività illegale rappresentante pro-tempore, i concessionari;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

L'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento al1'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

-gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

10- Sono fatte salve le modalità già fissate e le procedure in corso al momento di entrata in vigore del presente regolamento, relative a1'assegnazione di aree e manufatti.

#### ART. 41

##### DURATA DELLE CONCESSIONI

1. le concessioni di cui all'Il'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10.9.1990, n 285.

2. La durata e fissata:

a) in (99) anni per manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività; u

b) in (25) anni per gli ossari etti e le nicchie mensole cinerarie

c) in (99)anni per i loculi o comunque per le sepolture private

3. a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione- Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

#### ART. 42

#### MODALITA' DI CONCESSIONE

la sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma lettera a) dell'art.41, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi, dei resti o ceneri per gli ossari etti; delle ceneri per le nicchie per urne.

2.L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata , in via eccezionale ed in deroga al primo comma, 21 favore di quel richiedente, di età superiore ai (70) anni, che dimostri di non avere parenti o a fini o al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II e III comma, lettera b) dell'art.. 41, è data in ogni tempo secondo la disponibilità,

osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati,

al1'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

7. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente-

### ART. 43

#### USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 42, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, (ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario cooperazione, istituto ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.9.1990, 11.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione e stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli altri la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia Mortuaria almeno (5) anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciale né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare

#### ART. 45

#### MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene-

#### ART. 46

#### COSTRUZIONE DELUOPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 41, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 57 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi per esigenze del Cimitero.

#### ART. 47

#### DIVISIONE SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. la richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione art. 20 della legge 4 gennaio 1968, IL 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa., del diritto di

sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 44 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate all'art. 44, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

9. Trascorso il termine di (3) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 44, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dall'ultima sepoltura 20 anni., il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

#### ART. 48

#### RINUNZIA A CONCESSIONE A 'TEVIPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari

$1 - X \cdot N$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (2)

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### ART. 49

#### RINUNZIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o gli altri aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a  $1/198$  della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessionari perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### ART. 50

#### RINUNZIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 42 salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o gli altri aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità, da parte dell'ufficio tecnico comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna

#### ART. 51

#### RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI ANNI 99 O PERPETUA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 3° comma dell'art. 41 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinunciando, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni., in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico Comunale.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 50.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## ART. 52

### REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del DPR 10,9,1990, n. 285, e facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'A1bo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.  
Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## ART. 53

### DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 43, penultimo comma;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 46 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 45;
  - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed i) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili
3. In casi di la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a nonna dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

#### ART. 54

#### PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, La traslazione delle salme, resti, ceneri in ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### ART. 55

#### ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 44 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10.9.190, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine- delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, nell'ossario comune o nel cimitero comune.

## **TITOLO I V**

### **ART. 56**

#### **ACCESSO AI CIMITERI**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 38 in quanto compatibili.

### **ART. 57**

#### **AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE**

#### **DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore sanitario e della Commissione osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.9.1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero massimo dei loculi è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo Comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservare ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.

#### ART. 58

##### RESPONSABILITÀ — DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art.56, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### ART. 59

##### RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o a luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le, opere eventualmente danneggiate.

#### ART. 60

##### È INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc... \_

#### ART. 61

##### ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

#### ART. 62

##### SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### ART. 63

#### VIGILANZA

1. Il responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai Eni dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione gli sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria., nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli art. 56 e 58.

### ART. 64

#### OBBLIGHI E DIVIETI

##### PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a)- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti

anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### ART. 65

#### FUNZIONI- LICENZA

le imprese funebri, munite della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, le imprese funebri munite della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo delle pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed al solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in loro possesso.

Gli stessi soggetti anche se in possesso in entrambi le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre, in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti. Solo le imprese funebri munite di specifica autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre, poiché debitamente formate, attrezzate, organizzate ed autorizzate, potranno svolgere il trasporto funebre e precisamente prelevare la salma ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di responsabilità prevista.

#### ART. 66

#### DIVIETI

I. E' fritto divieto alle imprese:

1. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V**

### **ART. 67**

#### **ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI**

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

### **ART. 68**

#### **MAPPA**

1. Presso l'ufficio (tecnico) comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto; se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria; delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

### **ART. 69**

#### **ANOTAZIONI IN MAPPA**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. la mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - d) gli estremi del titolo costitutivo;
  - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
  - f) la natura e la durata della concessione;
  - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
  - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme; resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

## ART. 70

### REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt- 52-53 del DPR 10.9.1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali; in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

## ART. 71

### SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 69 terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - la) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art.67.

## ART. 72

### SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura..
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## ART. 73

### EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi e comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Gli adempimenti di cui all'art. 47, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro (3) anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### ART. 74

##### CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi, (trasporti, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### ART. 75

##### CONCESSIONI PREGRESSE

1. salvo quanto previsto dall'art. 73 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### ART. 76

##### SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE

##### MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1. Per concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

#### ART. 77

#### RIMESSE DI CARRI FUNEBRI NORMA TRANSITORIA

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del DPR 10.9.1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

allegato "A"

#### PARTE I

#### TARIFFA CONCESSIONI CIMITERIALI

1. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso ( 0, di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Prezzo a mq. da determinarsi previa acquisizione del parere U.T.E e in proporzione alla durata della concessione.

2. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione. "Prezzo per loculo da determinarsi previa acquisizione del parere U.T.E. e in proporzione alla durata della concessione.

3. Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario. "Prezzo per nicchie da determinarsi previa acquisizione del parere U.T.E. e in proporzione alla durata della Concessione.

CASAPESENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO